

Requisiti minimi delle strutture di accoglienza

(adattato da MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA – Servizio Centrale del Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati del Ministero dell'Interno)

Le strutture di accoglienza devono tenere conto delle specifiche esigenze dei beneficiari e dei particolari requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia (come, per esempio, l'assenza di barriere architettoniche e gli spazi adeguati per le varie esigenze). Nel caso di accoglienza in appartamenti, non trattandosi di centri collettivi, né tanto meno di centri di natura socio-sanitaria, gli alloggi stessi devono essere in possesso dei medesimi **requisiti previsti per gli immobili da adibire a civile abitazione**.

Tutte le strutture devono comunque essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e di sicurezza.

Nel caso in cui il progetto preveda la presenza di un operatore notturno, è necessario allestire per lo stesso una stanza separata da quelle degli utenti con relativo servizio igienico.

La struttura di accoglienza deve essere collocata in luoghi abitati o facilmente raggiungibile da servizi di trasporto pubblico. Qualora le fermate dei servizi pubblici fossero a una distanza superiore al chilometro, è necessario un servizio di navetta, organizzato in modo tale da essere funzionale alle esigenze dei beneficiari e del progetto territoriale stesso. Nel caso in cui, invece, il servizio di trasporto pubblico sia per frequenza e orari non funzionale a dette esigenze, si dovranno necessariamente prevedere altre forme di trasporto integrative.

La struttura di accoglienza deve essere dotata di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (minimo 1 ogni 6), nonché proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e alla presenza mista di genere.

Le stanze – sempre dotate di finestre aperte all'esterno – devono essere in numero proporzionale alle persone accolte (massimo 4 persone per stanza in centri collettivi; 2 o 3 persone negli appartamenti).

La ripartizione dei posti letto per stanza deve tenere conto della metratura e della logistica dei locali, prevedendo per ogni persona spazi adeguati, anche di movimento (come anche previsto dalla normativa). A ogni singolo beneficiario deve essere garantita la disponibilità di un letto, un armadio, un comodino e una sedia/appendiabiti. Non è consentito l'utilizzo dei letti a castello.

Per la sistemazione dei nuclei familiari è necessario prevedere stanze separate per i figli di età superiore ai quattro anni, fatte salve esigenze specifiche.

In ogni struttura di accoglienza si deve prevedere la presenza di almeno uno spazio comune attrezzato per la lettura, la conversazione e, in genere, per le attività ricreative e di tempo libero e di adeguati spazi che possano garantire la tutela della privacy e la possibilità di avere condizioni in cui la persona possa restare da sola.

Ogni struttura, appartamento e centro collettivo, deve avere lo spazio adeguato da adibire alla consumazione dei pasti, come cucina o refettorio.

Le strutture devono essere dotate di un sistema di riscaldamento sicuro che deve essere garantito nelle modalità ritenute più idonee alla tipologia di struttura e alle esigenze organizzative del progetto.

Nel predisporre l'allestimento delle strutture si deve prevedere, in numero proporzionale alle persone accolte:

- frigoriferi e spazi di conservazione degli alimenti;
- lavatrici e gli altri accessori di lavanderia (stendini, bacinelle, tavola da stiro, ecc.).

Si possono, inoltre, prevedere:

- uno spazio per la televisione;
- un collegamento satellitare per consentire la visione dei canali esteri (secondo modalità puntuali e attuabili che possano garantire una condivisione dell'opportunità, senza renderla causa di tensioni);
- un accesso a internet.